

1 STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SCANNAGALLO

3 **Art.1 - Denominazione**

4 E' costituita, ai sensi della legge 266/91 e della L.R. 28/93,
5 un'associazione culturale di volontariato senza fini di lucro, denominata
6 "Associazione culturale Scannagallo".

8 **Art.2 - Scopi**

9 L'associazione al di fuori di qualsiasi ideologia politica e religiosa, non
10 perseguendo scopi di lucro, in proprio oppure in collaborazione con altre
11 associazioni, enti pubblici e/o privati, si propone di promuovere e
12 realizzare iniziative di carattere culturale ed in particolare la
13 "Rievocazione storica della battaglia di Scannagallo". L'associazione ha lo
14 scopo di:

15 **a)** attuare e gestire iniziative che possono utilmente contribuire ad un
16 recupero delle antiche tradizioni storiche, contadine, religiose e ludico
17 cavalleresche del secolo XVI della Regione Toscana;

18 **b)** realizzare e gestire iniziative atte a favorire la conoscenza e la
19 valorizzazione territoriale e delle sue risorse culturali, artistiche,
20 sportive, ambientali, turistiche;

21 **c)** promuovere, attuare, partecipare in ambito locale, nazionale ed
22 internazionale, manifestazioni ed iniziative d'interesse turistico e
23 culturale.

24 **d)** promuovere, attuare, incoraggiare studi e ricerche storiche con eventuale
25 formazione di specifici gruppi di studio temporanei o permanenti;

1 e) intraprendere, organizzare o svolgere in forma libera ed autonoma,
2 attività ricreative culturali e folcloristiche;
3 f) può aderire, concorrere o partecipare ad analoghe attività, non in
4 contrasto con le presenti norme, che siano dovute ad iniziative di altri.
5 Attuare forme di collaborazione con tutte le associazioni, singoli ed enti
6 della zona, nazionali ed internazionali che hanno interesse allo sviluppo
7 culturale e turistico territoriale;

9 **Art.3 - Patrimonio e rendiconto economico finanziario**

10 I mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi
11 dell'associazione sono costituiti da:

- 12 1) Tesseramento
- 13 2) Libero contributo dei soci
- 14 3) Sponsorizzazioni da parte di società private, da enti, fondazioni
15 pubbliche e/o private.
- 16 4) Eventuali incassi derivanti dall'organizzazione della rievocazione storica
17 della battaglia di Scannagallo o altre attività organizzate dall'associazione
18 nel rispetto dell'Art.2 del presente statuto.
- 19 5) Contributi a favore dell'associazione devoluti da enti pubblici quali;
20 comune, provincia, regione, da enti, fondazioni pubbliche e/o private.
- 21 6) donazioni o lasciti testamentari;
- 22 7) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 23 8) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

24
25 Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- 1) beni mobili e immobili;
- 2) donazioni, lasciti o successioni.

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio saranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto, economico-finanziario, e il bilancio preventivo del successivo anno, che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.4 - Sede

L'associazione culturale Scannagallo ha sede legale presso il domicilio del presidente in carica.

Art.5 - Ordinamento

- Sono organi dell'associazione:
- Assemblea dei soci
 - Consiglio direttivo
 - Il presidente

Tutte le cariche sono gratuite e di durata triennale, possono essere rielette ad ogni scadenza successiva. Analogamente, tutte le prestazioni fornite dagli

1 aderenti sono gratuite, così come le attività sono svolte in modo personale e
2 spontaneo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

3
4 **a) Assemblea dei soci** - L'assemblea dei soci è l'organo supremo
5 dell'associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente statuto
6 e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se
7 assenti o dissenzienti.

8 L'assemblea dei soci convocata dal presidente si riunisce una volta l'anno
9 entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di chiusura annuale. I
10 soci sono convocati per invito diretto a mezzo comunicazione scritta e
11 mediante avviso affisso alla bacheca dell'Associazione almeno dieci giorni
12 prima della data di convocazione.

13 L'assemblea dei soci, delibera in materia di;

- 14 1) Elezione dei membri del consiglio direttivo
- 15 2) Approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- 16 3) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- 17 4) Scioglimento dell'associazione (assemblea straordinaria)
- 18 5) modifiche dello statuto (assemblea straordinaria)
- 19 6) su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione
20 dell'assemblea è inappellabile;

21
22 In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la metà
23 dei soci più uno e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In
24 seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

1 L'assemblea straordinaria richiesta dal presidente o dai tre quarti del
2 consiglio direttivo delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto
3 favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
4 prescinde dal numero dei presenti. In caso di scioglimento dell'associazione
5 sono necessarie le seguenti maggioranze: in prima convocazione almeno i due
6 terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in
7 poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

8
9 **b) Consiglio direttivo** - Ad esso compete la conduzione ordinaria

10 dell'associazione ed è composto da un minimo di 5 sino ad un massimo di 15
11 membri. I soci che esplicitamente vogliono far parte del consiglio direttivo,
12 saranno eletti con votazione segreta in occasione della prima riunione
13 dell'assemblea dei soci, con delibera come all'art.5 lettera a. del presente
14 statuto. La votazione sarà presieduta dal presidente uscente, si ritengono
15 eletti i soci candidati tanti quanti ne occorrono per arrivare al numero
16 massimo di 15 consiglieri. Essi sono eletti per preferenza. Se il numero dei
17 candidati è minore di 15, i candidati fanno parte del consiglio
18 automaticamente. Il consiglio direttivo, nella stessa sede elegge al suo
19 interno, con le stesse modalità, il presidente, il vice presidente, il
20 segretario e due tesorieri. Il consiglio direttivo inoltre, delibera tramite
21 votazione palese su tutte le decisioni e le proposte, sia degli organi in
22 carica che di ogni singolo appartenente al consiglio, si intende per
23 approvata la decisione presa a maggioranza in prima convocazione se presenti
24 almeno la metà dei consiglieri in carica, in seconda convocazione presa a
25 maggioranza dei consiglieri presenti. Il consiglio direttivo delibera su

1 eventuali regolamenti interni proposti sia degli organi in carica che da ogni
2 singolo appartenente al consiglio. Per le delibere assunte dal consiglio, ne
3 risponde il consiglio stesso.

4 Al segretario compete la verbalizzazione di tutte le riunioni
5 dell'associazione e l'attuazione di tutte le pratiche burocratiche.

6 Ai tesorieri compete la cura della situazione finanziaria dell'associazione
7 della quale devono renderne conto ogni volta, se richiesto, al consiglio
8 direttivo e all'assemblea dei soci.

9 Qualora un membro del consiglio direttivo presentasse le dimissioni, oppure
10 risultasse assente a cinque riunioni consecutive, salvo giustificato motivo,
11 decade e viene sostituito; il nuovo consigliere che resterà in carica per
12 tutta la restante durata del consiglio stesso, dovrà essere nominato
13 dall'assemblea dei soci in seduta ordinaria, straordinaria se trattasi di uno
14 dei cinque amministratori.

15 Il vice presidente - Esso ha le stesse funzioni e mansioni del presidente e
16 le esercita in sua assenza o su mandato del presidente stesso.

17 **c) Il presidente** - Al presidente compete la convocazione del consiglio
18 direttivo e dell'assemblea dei soci che presiede . Ad esso spetta la firma
19 sociale e la rappresentanza dell'associazione esercitata in ottemperanza a
20 precise indicazioni del consiglio direttivo. E' dovere del presidente
21 suggerire le linee guida per il migliore sviluppo della manifestazione, ferma
22 restando l'approvazione del consiglio direttivo. In caso di votazione
23 paritaria in sede di consiglio direttivo, la decisione finale spetta al
24 presidente ed è inappellabile.

25

1 **Art.6 - Ammissione, recesso ed obblighi dei soci**

2 Possono essere soci tutti coloro che ne facciano richiesta, indipendentemente
3 dal luogo di nascita e residenza, condizione sociale, politica e religiosa,
4 purché approvati a maggioranza dal consiglio direttivo. La richiesta di
5 ammissione comporta l'accettazione dello statuto e di tutte le norme e
6 regolamenti dell'associazione, nonché il pagamento della quota annuale
7 prevista in favore dell'associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di
8 osservare le deliberazioni che in base al presente statuto, saranno adottate
9 dai competenti organi dell'associazione stessa. Il recesso è sempre
10 consentito. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

11 **a)** Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, agli
12 eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi
13 sociali.

14 **b)** Quando si rendano morosi del pagamento della tessera senza giustificato
15 motivo

16 **c)** Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
17 all'associazione.

18 Le espulsioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi
19 membri riuniti in seduta straordinaria.

20
21 **Art.7 - Diritti degli associati**

22 Tutti gli associati hanno diritto di voto (purché maggiorenni) nell'assemblea
23 annuale dei soci come all'art.5 lettera a. del presente statuto. Tutti i
24 soci, dopo un anno di tesseramento, possono concorrere alle cariche sociali.

25

1 **Art.8 Estinzione dell'associazione**

2 Lo scioglimento dell'associazione può avvenire per la sopravvenuta
3 impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, per la volontà di tutti i soci
4 o quando viene a mancare la pluralità dei soci se nel termine di ventiquattro
5 mesi non è ricostituita. L'associazione non potrà sciogliersi che per
6 decisione di un'assemblea straordinaria convocata dal Consiglio direttivo,
7 ove si dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le
8 passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico
9 o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più
10 liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

11
12 **Art.9 - Modifiche allo statuto**

13 La modifica del presente statuto può essere deliberata esclusivamente
14 dall'assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria su iniziativa del
15 consiglio direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci.